

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 4 marzo 2025, n. 90  
**"TERME DI SANTA CESAREA S.P.A." (P. IVA 00583840756). Accredimento istituzionale dello stabilimento termale ubicato nel Comune di Santa Cesarea Terme (LE) alla Via Roma n. 40, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lettera c) e 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;  
**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;  
**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;  
**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accredimento e Qualità;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;  
**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione ed Accredimento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"*;  
**Viste** le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale"*.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. *"Autorizzazione ed Accredimento di Strutture di Specialistica Ambulatoriali"* del Servizio Accredimenti e Qualità e confermata dal Dirigente del Servizio Accredimenti e Qualità riceve la seguente relazione.

#### A. Quadro di riferimento settore termale – Regione Puglia.

La Regione Puglia, con D.G.R. n. 4467 del 22 luglio 1997 ha disciplinato i criteri generali per l'erogazione dell'assistenza termale in regime di accreditamento, in attuazione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 s.m.i., stabilendo:

- all'allegato "A" che *"L'accredimento avviene a favore delle Aziende Termali debitamente autorizzate ed in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi previsti dalla vigente legislazione per l'esercizio delle attività sanitarie, che assicurino, tramite il possesso di ulteriori requisiti e standard, una più elevata qualità delle prestazioni erogate."*

*Nell'allegato documento "A1" sono riportati i maggiori requisiti e standard, rispetto a quelli definiti ai sensi dell'art. 8, 4° comma, del D.L.vo 502/92, che le Aziende Termali devono possedere per accedere all'accredimento, nonché le regole e le metodiche di erogazione delle prestazioni termali.*

Nel successivo allegato documento "A2", che integra il precedente "A1", sono riportate le norme per la definizione e l'attribuzione, sempre in collegamento a precisi standard di qualificazione, dei livelli tariffari differenziati relativi a ciascun ciclo di cura erogato dalle Aziende Termali accreditate.

L'accreditamento regionale avverrà solo nei confronti delle Aziende termali che assicurano il possesso dei requisiti di cui all'allegato "A1"; ad esse, per ciascun ciclo di cura erogato, saranno attribuite differenziate tariffe in relazione al conseguimento di predeterminati punteggi soglia, di cui all'allegato "A3", secondo cinque livelli di classificazione: "D", "C", "B", "A" e "Super".

(...)

Le suindicate procedure di accreditamento riguardano, unitamente all'erogazione delle prestazioni termali, anche l'erogazione di talune prestazioni fisioterapiche, riabilitative e diagnostico – specialistiche effettuate, così come previsto dalle precedenti convenzioni per gli assistiti Inps e Inail, da alcune aziende Termali.

In taluni casi, trattandosi di prestazioni specialistiche ambulatoriali, dovrà essere attivata la specifica procedura regionale prevista per le strutture che svolgono attività specialistica, che potrà sfociare in due diverse opzioni, a seconda delle regolamentazioni regionali in materia:

- un accreditamento ad accesso esclusivo integrativo delle prestazioni termali;
- un accreditamento ad accesso generalizzato a tutti gli aventi diritto, con funzione di copertura assistenziale territoriale oltre che integrativa termale.

In entrambe le suindicate fattispecie dovranno essere regolamentati, mediante gli accordi contrattuali regionali, i programmati volumi di attività attesi ed il relativo sistema di remunerazione tariffaria.

(...).";

- all'allegato A1, Capo 1, Art. 1 - *Requisiti di carattere generale*, che per le "aziende termali autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 833/1978, il "nulla – osta" del Ministero della Sanità, rilasciato in base all'art. 16 del R.D. 28/09/1919, n.1924, tiene luogo al riconoscimento di cui alla anzidetta legge";
- all'allegato A2, Art. 11 che "Il livello Super può essere attribuito solo alle aziende termali i cui cicli di cura ordinati a norma del precedente articolo 1, in più livelli tariffari siano, ai sensi degli articoli precedenti, tutti ascrivibili al livello tariffario A, a condizione che l'azienda interessata risulti in possesso del requisito indicato al numero 1 dell'elenco di cui alla seguente lettera a), e, inoltre, vi sia positivamente accertata la sussistenza di almeno due dei tre requisiti attinenti all'organigramma ed alle strutture di cui ai numeri 2,3 e 4 della stessa lettera a), di almeno quattro delle cinque situazioni riferite alle attività, alle iniziative ed alle manifestazioni aziendali elencate nella successiva lettera b) e di almeno tre delle quattro condizioni afferenti i servizi e l'organizzazione logistica dello stabilimento di cui alla successiva lettera c) (...).";
- all'allegato "A3" i punteggi soglia per l'attribuzione dei cinque livelli di classificazione secondo la seguente tabella:

"TABELLA DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VARI LIVELLI TARIFFARI

Ciclo cura	Livello	Minimo punti
- FANGOTERAPIA	A	220
	B	165
	C	100
- FANGOBALNEOTERAPIA	A	220
	B	165
	C	100
- BALNEOTERAPIA	A	180
	B	145
	C	95
- STUFE O GROTTE	A	190

	B	145
- TERAPIA INALATORIE	A	140
	B	110
	C	75
- TERAPIA IDROPINICA	A	145
	B	105
	C	70".

La Legge 24 ottobre 2000 n. 323 (*"Riordino del settore termale"*), ha stabilito

- all'art. 3, comma 1 che *"le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:*
  - a. risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;*
  - b. utilizzano per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;*
  - c. sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;*
  - d. rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.";*
- all'art. 3, comma 5 che *"Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8 – quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229.";*
- all'art. 4, comma 4 che *"L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".*

L'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, con nota protocollo n. 24/4342/7 del 6 marzo 2002 inviata al Ministero della Salute – Direzione Generale Programmazione Sanitaria, ha precisato che: *"nella Regione Puglia sono ubicati i seguenti tre stabilimenti termali:*

*TERME DI MARGHERITA DI SAVOIA (FG)*

*TERME DI SANTA CESAREA (LE)*

*TERME DI TORRE CANNE (BR)*

*I predetti stabilimenti termali*

- sono in possesso di tutti i requisiti previsti sia dagli artt. 2 e 3 della Legge 24.10.2000 n. 323 e sia della previgente normativa
- sono accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 4467 del 22.07.1997.".

La Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 29 aprile 2004, repertorio atti n. 1949, ha sancito *"l'Intesa sull'accordo (del 04/12/2003) tra la Federterme e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004"*, la quale, tra l'altro, prevede la *"ricognizione e l'aggiornamento dei requisiti di erogazione delle cure termali nell'ambito del Ssn."*

Con nota prot. 24/25100/2 del 10/09/2004 il Settore Sanità dell'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, in attuazione della predetta Intesa Stato Regioni del 29 aprile 2004, ha comunicato ai Direttori Generali delle AUSL LE/2, BR/1, FG/2 e FG/3 la necessità di avviare entro il 30 settembre 2004 le *“procedure per l'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione ed accreditamento o la dimostrazione di esserne già in possesso tramite autocertificazione”*, invitando altresì i predetti Direttori Generali a *“sollecitare le aziende termali che insistono sul territorio di propria competenza a dare inizio, quanto prima, ai previsti adeguamenti o ad autocertificarne il possesso”* e precisando che: *“che la Giunta regionale, in ossequio all'art. 8 del D. Lgs. 502/92, con deliberazione n. 4467 del 22 luglio 1997 (pubblicata sul BURP n. 94 del 27 agosto 1997) ha determinato i Criteri generali per l'erogazione dell'assistenza termale in regime di accreditamento. Questi ultimi, tuttavia, ad ogni modo, devono essere contestualizzati con la vigente normativa regionale (Cfr. L.R. n. 8/2004) e con gli accordi Stato – Regioni di cui innanzi utilizzando l'allegata modulistica in floppy disk elaborata dalla segreteria Tecnica Interregionale.”*.

La Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 23 settembre 2004, repertorio atti n. 2091, ha sancito l' *“Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla definizione di requisiti per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali e specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del Servizio sanitario Nazionale”*, il quale definisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi che le aziende termali devono possedere per essere autorizzate all'apertura ed all'esercizio e precisa anche che tali requisiti sono richiesti sia che le prestazioni vengano erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sia che vengano erogate con oneri a carico di altri Enti come l'INPS e l'INAIL.

Le disposizioni del sopra citato accordo, recepito dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta Regionale n. 731 del 30 maggio 2006, hanno superato quanto disposto dalla sopra citata DGR n. 4467/1997 all'allegato *“A 1” “Requisiti minimi per l'ammissione delle aziende termali all'accreditamento presso le AA.UU.SS.LL. regole e metodiche di erogazione delle prestazioni”*, per cui: i requisiti di accreditamento riportati nella DGR n. 4467/1997 sono da ritenersi all'attualità quali requisiti minimi per l'esercizio, integrati dagli ulteriori requisiti minimi previsti dall'accordo sancito dalla Conferenza del 23.09.2004, e restano confermati i requisiti di accreditamento previsti dalla medesima DGR all'allegato *“A 2”* per l'attribuzione dei livelli tariffari differenziati.

Il Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. *“Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”*, alla sezione *B.03 - STABILIMENTI TERMALI* dispone, sia in relazione ai requisiti minimi di autorizzazione all'esercizio che ai requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture, il rinvio *“agli specifici provvedimenti regionali”*, i quali sono da individuarsi, come sopra riportato, in quelli adottati con le citate DGR n. 4467/97 e n. 731/2006.

Nell'Intesa espressa dalla Conferenza Stato Regioni, Repertorio Atti n. 18/CSR del 9 febbraio 2017, *“ai fini del recepimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016 – 2018”*, è stabilito al punto *“B. Patologie tutelate e prestazioni erogabili”* che *“Le prestazioni termali erogabili con oneri a carico del SSN sono confermate in quelle già previste nel precedente Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 e riportate nell'elenco allegato al presente Accordo (all. 3) ferme restando eventuali modifiche che potranno essere apportate a seguito della annuale revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza.”*.

Con DGR n. 702 del 02/05/2018 ad oggetto *“Requisiti Responsabile Sanitario Stabilimenti Termali”* è stato stabilito *“al fine di integrare la normativa regionale in tema di stabilimenti termali, che le funzioni di direttore sanitario negli stabilimenti termali – sia ai fini dell'autorizzazione all'esercizio che dell'accreditamento istituzionale – possono essere svolte da un medico in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o disciplina equipollente ovvero in medicina termale ovvero in una delle branche specialistiche ambulatoriali – cui sono riconducibili le cure termali per le quali la struttura è autorizzata”*.

**B. Stabilimento termale di Santa Cesarea Terme – Santa Cesarea Terme (LE).**

Con pec del 21/03/2022 l'Ufficio Segreteria della società *Terme di Santa Cesarea S.p.a.* ha trasmesso la nota prot. n. 0049P di pari data ad oggetto: *“Richiesta di integrazione dell’accreditamento istituzionale e del livello tariffario, ai sensi dello D.G.R.P. N. 44/67 del 22.07.1997 e successivi provvedimenti attuativi, per il ciclo di cura per la Ventilazione Polmonare Controllata e per il ciclo di cure per le Vasculopatie Periferiche.”*, con la quale il legale rappresentante ha rappresentato quanto segue:

*“Le bronchiti croniche e le vasculopatie periferiche rappresentano ormai un importante problema di sanità pubblica...(omissis).*

*Riteniamo, pertanto, che le cure termali possano dare un importante contributo a migliorare la qualità della vita di questi pazienti, ...(omissis).*

*Tutto quanto premesso, il sottoscritto ...(omissis) in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’azienda “Terme di Santa Cesarea S.p.a. ...(omissis), con sede in Santa Cesarea Terme alla Via Roma, n. 40 (...)*

**DICHIARA**

1. di essere già provvisoriamente accreditato per le seguenti terapie:

- Fango + bagno o doccia di annetamento;
- Fango + bagno terapeutico
- Bagno per malattie artroreumatiche
- Bagno per malattia dermatologica
- Irrigazioni vaginali e Irrigazioni vaginali con bagno;
- Seduta inalatoria: (inalazione, nebulizzazione, aerosol)
- Seduta del ciclo di cura della sordità rinogena

2. di avere i requisiti autorizzativi necessari per ottenere l’accreditamento per le seguenti terapie:

- Seduta del ciclo di cura per la Ventilazione Polmonare controllata
- Seduta del ciclo di cura dei postumi di Flebopatie di tipo cronico (Livello unico)

*Peraltro, la Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n 963 del 16/06/2022, ad oggetto “Approvazione pacchetto day-service “Cure termali — Riabilitazione del Paziente Post Covid” ha già autorizzato questa struttura per questi trattamenti...(omissis)”.*

Con nota prot. AOO\_183/5889 del 13/04/2023 la scrivente Sezione ha trasmesso al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR, e per conoscenza al legale rappresentante della citata società, la nota ad oggetto: *“Terme di Santa Cesarea S.p.a.” — con sede in Santa Cesarea Terme n. 40 (LE). Incarico sulla verifica dei requisiti ulteriori e del livello tariffario per l’accesso alla fase d accreditamento istituzionale”, con la quale “ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale” ha invitato “*

- **il legale rappresentante della società “Terme di Santa Cesarea S.p.a.” a trasmettere, alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento e le relative griglie di autovalutazione relative alla fase “Plan” di cui al R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale) per le strutture private che erogano prestazioni in regime ambulatoriale;**
- **previa trasmissione delle griglie di autovalutazione di cui sopra, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ad effettuare presso lo stabilimento termale “Terme di Santa Cesarea S.p.a.” con sede in Santa Cesarea Terme alla Via Roma , n. 40, la verifica dei requisiti ulteriori di cui alla DGR n. 4467 del 22 luglio 1997 per le sopra elencate cure termali, con la specificazione, per ogni ciclo di cura erogato, del “livello tariffario” attribuito ex R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale) per le strutture private che erogano prestazioni in regime ambulatoriale.”.**

Con pec dell’08/02/2024 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ha trasmesso la nota prot. n. 13271 di pari data ad oggetto: *“Terme di Santa Cesarea S.p.a.” — con sede in Santa Cesarea Terme n. 40 (LE). Incarico sulla verifica dei requisiti ulteriori e del livello tariffario per l’accesso alla fase d accreditamento istituzionale. RELAZIONE”,* acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. E/79035 del 14/02/2024 con la quale ha rappresentato quanto segue:

“...(omissis).

Con nota prot. nr. 0059690 del 07/07/2023 è stata richiesta al legale rappresentante della struttura in essere, specifica documentazione utile alla verifica.

In data 10/11/2023 si è proceduto al sopralluogo ed alla valutazione della documentazione.

Il Legale Rappresentante delle “Terme di Santa Cesarea S.p.a.” ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, in data 22.05.23, 18.08.2023, 05.12.2023, 16.01.2024, 26.01.2024.

A conclusione della istruttoria, della verifica dello stato dei luoghi e con la valutazione della documentazione, è stato riscontrato il possesso dei requisiti ulteriori, di cui alla DGR n. 4467 del 22 luglio 1997 per le seguenti cure termali:

- Fango + bagno o doccia di annettamento
- Fango + bagno terapeutico
- Bagno per malattie atro reumatiche
- Bagno per malattia dermatologica
- Irrigazioni vaginali e Irrigazioni vaginali con bagno
- Seduta inalatoria: (inalazione, nebulizzazione, aerosol)
- Seduta del ciclo di cura della sordità rinogena
- Seduta del ciclo di cura per la Ventilazione Polmonare controllata;
- Seduta del ciclo per postumi di Flebopatie di tipo cronico (livello unico)

specificando per ogni ciclo di cura erogato il livello tariffario attribuito ex R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale) per le strutture private che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, come di seguito riportato:

CICLO DI CURA	PUNTEGGIO TOT	LIVELLO (ex DGR n. 4467/1997)
Fangoterapia	257	A
Fangobalneoterapia	247	A
Balneoterapia	227	A
Terapie Inalatorie	152	A

...(omissis)”.

Per tutto quanto innanzi esposto,

**Atteso che:**

- con Determina Dirigenziale n. 304/2015 dell’Ufficio Attività estrattive della scrivente Amministrazione si è proceduto alla “definitiva aggiudicazione del “l’affidamento in concessione dello sfruttamento di acque termali in località Santa Cesarea Terme (Le)”, in favore della società: “Terme di Santa Cesarea S.p.A.”, con sede in Santa Cesarea Terme (LE) via Roma, 40, partita iva 00583840756...(omissis)”;
- con Atto Dirigenziale n. 224/2016 del Servizio Attività estrattive – Sezione Ciclo rifiuti e bonifica – Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio di codesta Amministrazione è stato determinato “1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 44/75, la coltivazione mineraria del giacimento di acque termali in favore della società “Terme di Santa Cesarea s.p.a. con sede in Santa Cesarea Terme (LE) via Roma, 40, partita iva 00583840756...(omissis); 2.La presente autorizzazione è valida per la durata di 20 anni e con efficacia a decorrere dalla data di deposito al protocollo dell’Ufficio scrivente della polizza fideiussoria...(omissis)”.

**considerato:**

- il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Brindisi circa il possesso dei requisiti previsti per l’accreditamento;

- che lo Stabilimento Termale “*Terme di Santa Cesarea S.p.A.*” possiede i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della Legge 24/10/2000 n. 323 e dalle Delibere di Giunta Regionale n. 4467/1997, n. 731/2006 e n. 702/2018;

**atteso che** la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- all’art. 3, comma 3, lettera c) che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento;
- all’art. 24, comma 3 che “*Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale ...(omissis). Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisporre gli atti conseguenti. ...(omissis).*”;

si propone:

Di rilasciare l’**accreditamento istituzionale**, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c) e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla società “**Terme di Santa Cesare S.p.A.**” (p. IVA **00583840756**) per lo stabilimento termale **ubicato nel Comune di Santa Cesarea Terme (LE) alla Via Roma n. 40**, il cui Responsabile Sanitario della struttura è il dott. Rocco Bleve, nato il 19/05/1957, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Otorinolaringoiatria, iscritto all’Ordine dei Medici e Chirurghi della prov. di Lecce al nr. 4106, per le seguenti cure termali:

1. *Fango + bagno o doccia di annettamento*
2. *Fango + bagno terapeutico*
3. *Bagno per malattie atro reumatiche*
4. *Bagno per malattia dermatologica*
5. *Irrigazioni vaginali e Irrigazioni vaginali con bagno*
6. *Seduta inalatoria: (inalazione, nebulizzazione, aerosol)*
7. *Seduta del ciclo d cura della sordità rinogena*
8. *Seduta del ciclo d cura per la Ventilazione Polmonare controllata;*
9. *Seduta del ciclo per postumi di Flebopatie di tipo cronico (livello unico)*

Di attribuire, ai sensi dell’allegato “A3” della DGR n. 4467 del 22 luglio 1997, il “livello tariffario” “A” ai seguenti cicli di cura:

- Fangoterapia
- Fangobalneoterapia
- Balneoterapia
- Terapia Inalatorie

Con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società destinataria del provvedimento è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società destinataria del provvedimento, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla

data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;

- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*.

#### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare l’**accreditamento istituzionale**, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c) e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla società **“Terme di Santa Cesare S.p.A.”** (p. IVA **00583840756**) per lo stabilimento termale **ubicato nel Comune di Santa Cesarea Terme (LE) alla Via Roma n. 40**, il cui Responsabile Sanitario della struttura è il dott. Rocco Bleve, nato il 19/05/1957, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Otorinolaringoiatria, iscritto all’Ordine dei Medici e Chirurghi della prov. di Lecce al nr. 4106, per le seguenti cure termali:

1. *Fango + bagno o doccia di annetta mento*
2. *Fango + bagno terapeutico*
3. *Bagno per malattie atro reumatiche*
4. *Bagno per malattia dermatologica*
5. *Irrigazioni vaginali e Irrigazioni vaginali con bagno*
6. *Seduta inalatoria: (inalazione, nebulizzazione, aerosol)*
7. *Seduta del ciclo d cura della sordità rinogena*
8. *Seduta del ciclo d cura per la Ventilazione Polmonare controllata;*
9. *Seduta del ciclo per postumi di Flebopatie di tipo cronico (livello unico)*

Di attribuire, ai sensi dell’allegato “A3” della DGR n. 4467 del 22 luglio 1997, il “livello tariffario” “A” ai seguenti cicli di cura:

- a. Fangoterapia
- b. Fangobalneoterapia
- c. Balneoterapia
- d. Terapia Inalatorie

con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società destinataria del provvedimento è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile,

documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società destinataria del provvedimento, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della *“Terme di Santa Cesarea S.p.a.”*
- (pec: protocollo@pec.termesantacesarea.it);
- al Direttore Generale dell' ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Santa Cesarea Terme (BR);
- alla Dirigente del Servizio *Sistemi Informativi e Tecnologie* del Dipartimento *Promozione della Salute e del Benessere Animale* della Regione Puglia;
- al supporto *Exprivia Sistema Edotto* (mail: [hd.edotto@exprivia.com](mailto:hd.edotto@exprivia.com)).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma *“Cifra2”*, composto da 13 pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale  
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro